

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

Vista la Legge n. 431 del 09.12.1998 e ss.mm.ii, recanti “disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” all’articolo 11 istituisce il Fondo Nazionale da ripartire annualmente tra Regioni, per l’erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione;

Visto l’art. 7 del D.L. 13 settembre 2004, n. 240 recante “ *misure per favorire l’accesso alla locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente ai provvedimenti esecutivi di rilascio*”, nonché integrazioni alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269;

Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 che fissa i requisiti minimi per beneficiare del suddetto contributo economico e determina i criteri per il calcolo dello stesso;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibile n. 197 del 18 agosto 2021 recante disposizioni in merito al riparto e disponibilità 2021;

Vista la Legge Regionale Toscana 2 gennaio 2019, n. 2;

Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30 marzo 2020, nello specifico l’Allegato “A” che individua e disciplina i criteri di riparto del fondo per l’integrazione dei canoni di locazione previsto dall’art. 11 della legge n.431/98;

Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 206 del 8 marzo 2021 che modifica i criteri di erogazione delle risorse agli aventi diritto di cui alla sopra citata Delibera regionale n. 402/2020;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.19 del 26/04/2021 con cui sono stati stabiliti i criteri per la determinazione del contributo da erogare per l’anno 2020/2021 con specifica che tali criteri rimangono invariati per l’anno 2021/2022 e successivi fino ad espressa modificazione della normativa regionale toscana in materia;

Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 988 del 27 settembre 2021 che modifica e integra l’allegato “A” della medesima Delibera G.R.T. 402/2020, in particolare, i criteri per l’accesso al Fondo integrazione canoni di locazione, ex art. 11 della legge n.431/98;

RENDE NOTO

che a partire **dal giorno 27 ottobre 2021 e fino al giorno 26 novembre 2021** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati, possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2021, da erogare nell’anno 2022, secondo quanto disposto dal presente Avviso e dalla vigente normativa in materia, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo i criteri e la ripartizione finanziaria stabiliti dalle sopra citate Deliberazioni della Giunta Regionale Toscana.

ARTICOLO 1

Requisiti e condizioni di ammissione

Possono partecipare i soggetti che alla data di presentazione della domanda (fa fede la data di protocollazione) siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

- 1) cittadinanza italiana, oppure:
cittadinanza di altro Stato appartenente all’Unione Europea;
cittadinanza di uno stato non appartenente all’Unione Europea. In questo caso occorre essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno in corso di validità;
- 2) residenza anagrafica in uno dei comuni facenti parte dell’ UCAP (Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio, Sambuca Pistoiese);
- 3) residenza anagrafica nell’immobile in locazione per cui è richiesto il contributo;
- 4) titolarità di un contratto di locazione (o appartenente allo stesso nucleo familiare anagrafico del titolare del contratto di locazione) relativo all’alloggio ubicato in uno dei Comuni dell’ UCAP, in cui è residente il nucleo familiare.

Il contratto di locazione deve essere regolarmente registrato, in regola con il pagamento dell’Imposta di Registro annuale o, per il quale, il proprietario si sia avvalso del regime della “cedolare secca”, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

Il contratto può essere cointestato a due o più nuclei familiari residenti nel medesimo alloggio. In tal caso ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda per il proprio nucleo, indicando la quota del canone mensile di spettanza.

5) attestazione ISEE di cui al DPCM n. 159 del 05.12.2013 e ss.mm.ii., il cui valore ISEE non sia superiore ad euro 16.500,00 ed il valore ISE non superiore a euro 28.727,25 e non inferiore al canone di locazione annuo. I disposti limiti Isee e Ise costituiscono entrambi requisito indispensabile ai fini dell'ammissione della domanda.

a) Per i soggetti che dichiarano "ISE zero" o inferiore al canone di locazione annuo, l'erogazione del contributo è possibile soltanto se allegata una delle seguenti dichiarazioni:

- autocertificazione di ricevimento del beneficio economico da parte dei Servizi Sociali del Comune o di altro ente,

oppure:

- autocertificazione di ricevimento di sostegno economico da parte di soggetti privati, corredata di attestazione dei redditi del soggetto che presta l'aiuto economico (Isee, Certificazione Unica, mod. 730 ecc.) su cui si evinca una ragionevole capacità economica di prestare aiuto ad altri soggetti e carta di identità di tale soggetto con indicato il recapito telefonico per appurare l'identità dello stesso.

Possono essere accolte eventuali dichiarazioni relative all'utilizzo di risparmi personali se regolarmente risultanti nell'attestazione Isee;

6) attestazione ISEE di cui al DPCM n. 159 del 05.12.2013 e ss.mm.ii., il cui valore ISEE non sia superiore ad euro 35.000,00 per nuclei familiari che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una riduzione del reddito superiore al 25%. Resta fermo il valore ISE non superiore a euro 28.727,25;

7) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune dalla residenza. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve, applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R.T. 2/2019;

8) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi, ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo familiare; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero, il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).

Per gli immobili situati in Italia e all'estero, fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare dichiarato nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

Il Comune, in riferimento agli artt. 7 e 8 del presente Avviso Pubblico, può effettuare verifiche del requisito relativo all'assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, ove non sia possibile acquisire tali informazioni dalle banche dati disponibili presso le Amministrazioni interessate, il Comune può richiedere idonea documentazione.

Le disposizioni di cui ai punti 7) e 8) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- a) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;

b) alloggio dichiarato inagibile dal Comune o di altra Autorità competente;

c) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

9) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

10) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 7) e 8);

11) possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

ARTICOLO 2 **Nucleo familiare**

Ai fini del presente Avviso, si considera “nucleo familiare” o “nucleo” quello individuato ai fini dell’attestazione Isee, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del DPCM n. 159/2013 e ss.mm.ii..

Qualora per uno o più componenti del nucleo familiare, risulti lo stato civile “ignoto” è indispensabile regolarizzare tale condizione presso il Servizio Anagrafe del Comune, entro il 30 gennaio 2022, termine oltre il quale, il contributo, non potrà essere concesso.

ARTICOLO 3 **Determinazione della situazione economica e patrimoniale** **(accesso alle fasce di reddito)**

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo, è quella risultante dall’attestazione ISE/ISEE relativa al nucleo familiare, determinata ai sensi dell’art. 4 e dell’art. 5 del DPCM n. 159/2013 e ss.mm.ii.;

Nel caso in cui allo scadere del presente bando, l’attestazione ISEE non sia stata rilasciata è sufficiente che il cittadino dichiari di aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che deve essere sottoscritta entro la data di scadenza del bando.

Per gli studenti universitari l’attestazione ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico;

Il valore ISEE non deve superare l’importo di euro 16.500,00 e non superare il valore ISE di euro 28.727,25.

Le fasce di reddito seguono le seguenti distinzioni:

FASCIA A

-valore ISE uguale o inferiore all’importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l’anno 2021 - euro 13.405,08;

-incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

FASCIA B

valore ISE compreso tra l’importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l’anno 2021 di euro 13.405,08 e l’importo di euro 28.727,25;

Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Nel caso in cui l’attestazione Isee, riporti annotazioni relative a omissioni o difformità, sarà necessario riformulare la dichiarazione Isee o produrre la seguente documentazione giustificativa, entro i termini di scadenza della graduatoria provvisoria:

- nel caso di omissioni – documentazione dei rapporti finanziari segnalati, rilasciata dall’Istituto di Credito;
- nel caso di difformità – documentazione giustificativa rilasciata dall’Istituto di Credito e della S.G.R.. (Società di gestione del risparmio).

I nuclei familiari che presentino un’ autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza Covid-19, una riduzione del reddito superiore al 25%, devono essere in possesso di un’attestazione ISEE ordinario non superiore a euro 35.000,00.

La riduzione superiore del 25% di cui al punto precedente, deve essere certificata tramite la presentazione di “ISEE corrente”, o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019).

Per i nuclei familiari che hanno subito una riduzione del reddito superiore al 25% in ragione dell’emergenza Covid-19, il limite ISEE è aumentato a euro 35.000,00. Per questi ultimi il valore ISE da considerare (non superiore a euro 28.727,25), e su cui sarà calcolata l’incidenza del 24%, è rilevabile dalla certificazione dell’ISEE corrente o dall’ ISEE ordinario.

Per i soggetti che dichiarano ISE zero ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale è richiesto il contributo, l'erogazione del contributo è possibile solo nei casi descritti all'art. 1 comma 5 lettera a).

Nel caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nell'alloggio.

ARTICOLO 4

Modalità e termine di presentazione della domanda

- 1) Le domande dovranno essere compilate e corredate dei documenti necessari, unicamente sui moduli appositamente predisposti dall'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese.
- 2) I moduli della domanda potranno essere reperiti presso:
 - le sedi dei comuni facenti parte del territorio dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese;
 - il sito istituzionale dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese (www.ucap.it)
- 3) La sottoscrizione della domanda, include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03).
- 4) Le domande relative al presente bando, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione e devono indicare l'esatto indirizzo al quale trasmettere eventuale comunicazioni relative al bando, un recapito telefonico e un indirizzo e-mail, se posseduti.
- 5) Le domande dovranno pervenire all'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese compilate con i relativi allegati, esclusivamente nelle forme di seguito indicate e, a PENA ESCLUSIONE,
entro e non oltre le ore 12,00 del 26 novembre 2021
- 6) Le domande potranno essere:
 - consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese negli orari di apertura al pubblico;
 - consegnate a mano presso l'Ufficio Servizi Sociali previo appuntamento telefonico al numero 0573.621260 o 0573621.226;
 - inviate tramite pec all'indirizzo: unionecomunimontaniappenninopistoiese@pec.it
 - spedite, a rischio esclusivo del partecipante, con raccomandata postale A/R indirizzata a: Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, Via P. Leopoldo n.10/24 51028 San Marcello Piteglio (PT)
- 7) Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza del bando anche se spedite tramite l'Ufficio postale entro la data di scadenza (pur in caso di raccomandata NON FARA' FEDE la data riportata sul timbro dell'Ufficio Postale accettante), né le istanze trasmesse in modalità diversa da quelle sopraelencate.

L'aiuto alla compilazione della domanda si potrà ricevere previo appuntamento telefonico contattando i numeri 0573621260 o 0573621226.

Si precisa che la richiesta di aiuto alla compilazione della domanda di accesso al beneficio non esenta il richiedente dalla lettura del presente Bando con particolare attenzione ai requisiti di accesso e alla documentazione da produrre.

ARTICOLO 5

Autocertificazione dei requisiti e documentazione da allegare

I requisiti di cui all' art.1 e le altre condizioni descritte nel presente bando di cui il cittadino è in possesso vengono autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, tramite il modello di domanda allegato al bando stesso;

La domanda di partecipazione deve essere presentata sul modulo allegato al presente bando il quale contiene tutte le dichiarazioni sostitutive necessarie tranne la documentazione sottoelencata **da allegare obbligatoriamente:**

- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- copia del titolo di regolare soggiorno del richiedente cittadino extracomunitario;
- contratto di affitto dell'alloggio attualmente occupato con attestazione di regolare registrazione e ricevute attestanti il pagamento dell'anno in corso;

- certificato di inagibilità dell'alloggio (solo in presenza della condizione di cui all'art. 1 comma 8, lettera b)
- sentenza o atto di separazione o di divorzio (solo in presenza della condizione di cui all'art. 1, comma 8, lettera a);
- documentazione attestante la procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c (solo in presenza della condizione di cui all'art.1, comma 8 lettera c)
- documentazione che attesti l'indisponibilità giuridica delle quote ad uso abitativo il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro (solo in presenza della condizione di cui all'art.1. di indisponibilità su immobili di cui ai punti 7) e 8) dell'art. 1 del presente Avviso Pubblico;
- omissioni e/o difformità presenti sull'attestazione Isee;
- autocertificazione di ricevimento di sostegno economico da parte di soggetti privati, corredata di attestazione dei redditi del soggetto che presta l'aiuto economico (Isee, Certificazione Unica, mod. 730 ecc.) su cui si evinca una ragionevole capacità economica di prestare aiuto ad altri soggetti. In tal caso è obbligatorio allegare la carta di identità del soggetto erogatore con indicato il recapito telefonico per appurare l'identità dello stesso (solo in presenza della situazione all'art.1 comma 5 lettera a).

L'ufficio competente può chiedere ulteriore documentazione inerente i requisiti di cui al presente Avviso Pubblico. Eventuale richiesta di integrazioni verrà fatta a mezzo raccomandata e la documentazione dovrà pervenire all'Ufficio Servizi Sociali entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento dell'A/R.. Farà fede la data di ricezione della raccomandata.

ARTICOLO 6

Formazione e pubblicazione delle graduatorie provvisoria e definitiva

A) Istruttoria delle domande

L'Ufficio comunale competente, procede all'istruttoria delle domande pervenute, verificandone la completezza e la regolarità, nonché, a campione, la veridicità delle dichiarazioni in esse contenute.

B) Articolazione delle graduatorie

- 1) I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in Fascia 'A' e 'B', in base, per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE;
- 2) In caso di ISE zero i soggetti verranno inseriti in graduatoria in ordine decrescente sulla base dell'importo annuo del canone di affitto;
- 3) In caso di parità di importo annuo di locazione la priorità è stabilita in base alla data di nascita del richiedente, dal più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità (art. 10 co. 6 della L.R. 2/2019)
- 4) In caso di parità di percentuale di incidenza del canone/ISE si procederà come indicati ai precedenti punti 2 e 3 del presente articolo).

C) Formazione della graduatoria provvisoria e definitiva

La graduatoria provvisoria viene redatta delle autocertificazioni rese dai partecipanti nonché sulla base delle risultanze degli eventuali controlli d'ufficio. Tale graduatoria viene redatta ai fini della determinazione del fabbisogno annuale.

L'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese entro il termine ultimo (30.11.2021 salvo proroghe) stabilito dalla Regione Toscana per la rendicontazione del fabbisogno annuale tramite il portale 'Affitti', appositamente messo a disposizione dalla Regione stessa, procede alla redazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto., contenente il calcolo del 'contributo teorico spettante' così come individuato al successivo art. 7.

La graduatoria provvisoria sarà composta da un unico allegato con redatto un elenco suddiviso in:

- domande ammissibili , suddivisi in fascia A) e B) con relativo teorico spettante provvisorio;
- domande ammesse con riserva, che necessitano di dichiarazione/documenti ai fini dell'ammissione alla graduatoria definitiva, suddivise in fascia A) e fascia B) con relativo teorico spettante provvisorio;
- elenco delle domande non ammissibili.

Avverso la stessa sarà possibile proporre ricorso facendo pervenire la propria opposizione indirizzata all'Ufficio Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni Montani Appennino Pistoiese, inderogabilmente entro e non oltre il giorno 15 dicembre 2021. Saranno inammissibili i ricorsi pervenuti dopo la suddetta data. L'Amministrazione comunale non è responsabile di eventuali ritardi postali.

L'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese a seguito della documentazione integrativa e/o delle opposizioni eventualmente trasmesse pubblica la graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva sarà composta da un unico allegato con redatto l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti, distinti delle sopraccitate fasce A) e B), con indicato per ciascun soggetto il contributo teorico spettante e delle domande escluse.

Contro la graduatoria definitiva è ammesso nei termini di legge ricorso giurisdizionale al TAR oppure ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica.

D) Modalità di pubblicazione delle graduatorie

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Legge 241/90, l'Unione di Comuni Montani non invierà comunicazioni personali all'indirizzo di residenza, né darà informazioni telefoniche. Verrà inviato a mezzo A/R presso la residenza dell'interessato esclusivamente il codice alfanumerico con il quale ogni soggetto che ha presentato l'istanza potrà controllare sul sito istituzionale dell'Ente l'eventuale esclusione o collocazione in graduatoria.

Farà pertanto fede soltanto la pubblicazione della stessa sul sito dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese.

ARTICOLO 7

Entità, calcolo e periodo di riferimento del contributo

I contributi di cui al presente Avviso Pubblico saranno erogati, nei limiti delle risorse economiche annue assegnate dalla Regione Toscana in compartecipazione con altre risorse messe a disposizione da altri enti a tale scopo, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva e con le seguenti priorità:

- contributi a favore dei soggetti collocati in fascia A);
- contributi a favore dei soggetti collocati in fascia B).

Il contributo teorico spettante è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e ss.mm.ii. Come segue:

- fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di euro 3.100,00;
- fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di euro 2.325,00.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Qualora i fondi trasferiti dalla Regione o da altre Enti non siano sufficienti al pagamento di tutti i contributi teorici spettanti si procederà alla ripartizione del trasferimento effettuando la ripartizione proporzionale dei contributi. L'erogazione del singolo contributo non potrà mai essere inferiore a Euro 200,00 (da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo.)

Qualora effettuando la ripartizione proporzionale dei contributi vi siano persone a cui spetta un contributo inferiore a Euro 200,00 ma superiore a Euro 150,00, l'importo è automaticamente aumentato a Euro 200,00 e viene effettuato il ricalcolo proporzionale sugli altri contributi.

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto.

Il contributo è relativo al canone di locazione pagato nel periodo dal 1° gennaio 2021 o, dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva, e fino al 31 dicembre 2021.

Ai sensi della Deliberazione G.R.T. n. 206/2021, l'Unione di Comuni di Comuni Montani Appennino Pistoiese, eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in 12° in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Il numero delle suddette mensilità non è considerato vincolante ai fini della determinazione del contributo erogabile per l'annualità 2021.

In applicazione della citata Delibera G.R.T. n. 206/2021, l'erogazione del contributo, sarà estesa anche alle mensilità non pagate e non documentate, a condizione che il beneficiario si impegni a versare al locatore, la quota del contributo spettante proporzionale alle suddette mensilità.

È fatto salvo il potere di verifica da parte del Comune, dell'avvenuto pagamento al proprietario della quota erogata.

ARTICOLO 8

Modalità di erogazione del contributo

L'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese provvede alla liquidazione del contributo in un'unica soluzione.

E' onere dei soggetti inseriti nella graduatoria definitiva delle domande ammesse, presentare le ricevute di pagamento dei canoni di locazione.

Al fine dell'erogazione del contributo coloro che risulteranno collocati nella graduatoria definitiva delle domande ammesse, a partire dal giorno 7 gennaio 2022 e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2022, dovranno presentare, pena la decadenza dal beneficio, la seguente documentazione:

- copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione in regola con il pagamento dell'imposta di bollo e di registro per l'anno 2021, oppure copia di bonifici bancari o postali, contenenti obbligatoriamente i seguenti dati:
 1. nome e cognome di chi effettua il pagamento;
 2. nome e cognome di chi riceve il pagamento (proprietario locatore);
 3. importo del canone di locazione al netto degli oneri accessori;
 4. mensilità per cui è stato eseguito il pagamento;
 5. indirizzo dell'immobile oggetto della locazione;
 6. firma del proprietario dell'immobile.
- copia dell'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta annuale di registrazione per l'anno 2021 (nel caso in cui non sia stato precedentemente allegato) oppure dichiarazione del locatore, attestante l'opzione per la cedolare secca.

La documentazione di cui sopra dovrà essere consegnata entro il termine suddetto all'Ufficio Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni nelle modalità indicate all'art. 4 comma 6.

In assenza di ricezione della documentazione entro il termine suddetto, il contributo non potrà essere erogato.

ARTICOLO 9 Casi particolari

- Decesso del richiedente:

in caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi, compatibilmente con i tempi di liquidazione dei contributi agli aventi diritto, ne facciano specifica richiesta presentando idonea certificazione (atto notorio o simili) che attesti lo stato giuridico di eredi, oltre alla presentazione delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente nei termini di cui al precedente articolo 8.

- Cambio di residenza:

nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio in uno dei Comuni dell'UCAP, il contributo è erogabile solo dopo aver verificato il mantenimento del requisito di cui all'articolo 3 del presente Avviso. Il suddetto requisito viene valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può, in ogni caso, superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile assegnare solo la quota di contributo spettante, in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

- Coabitazione:

nel caso di coabitazione di più nuclei familiari nel medesimo alloggio, il canone di riferimento è la quota parte a carico del richiedente.

- Intercorsa assegnazione di alloggio di ERP:

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari risultano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di ERP non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di ERP (ivi inclusi gli alloggi di "utilizzo autorizzato") è causa di decadenza dal diritto al contributo dalla data di cambio della residenza nell'alloggio assegnato.

In caso di rinuncia all'assegnazione di un alloggio di ERP (ivi inclusi gli alloggi di "utilizzo autorizzato") il contributo per l'anno 2021 sarà calcolato sulla base delle ricevute di pagamento del canone di locazione pagate fino alla data di rinuncia all'assegnazione dell'alloggio ERP

I componenti il nucleo familiare non devono aver percepito benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale al quale si riferisce il presente bando, in quanto il contributo previsto dall'art. 11 della L. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma, compresi i contributi per gli inquilini riconosciuti morosi incolpevoli ai sensi del D.M. 30.03.2016 e i contributi per l'affitto "Giovani sì" della Regione Toscana (D.G.R.T. 402/2020 art. 3.2); l'eventuale erogazione di tali benefici comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo affitto per l'anno 2021. I contributi di cui al presente Bando non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito o Pensione di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26. Pertanto i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto (D.G.R.T. 988/2021).

-Reddito e Pensione di Cittadinanza:

Il Comune, successivamente all'erogazione dei contributi, comunica all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul Reddito/Pensione di Cittadinanza, per la quota destinata all'affitto.

L'Ufficio competente ha facoltà di eseguire controlli su quanto dichiarato, nonché su quanto dichiarato in relazione ad eventuali domande di contributo per lo stesso periodo temporale.

ARTICOLO 10

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è la Responsabile del Servizio Sociale , Dott.ssa Tatiana Frullani.

ARTICOLO 11

Controlli e sanzioni

Gli elenchi degli aventi diritto saranno utilizzati per i controlli previsti dalle normative vigenti. L'UCAP potrà trasmettere segnalazioni di casi particolari, oggetto di una più attenta valutazione, agli Uffici Territoriali della Guardia di Finanza, in applicazione del Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e Inps Direzione Regionale Toscana.

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e dell'articolo 11, comma 6, del DPCM n. 159/2013, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le norme penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. L'amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate da interessi legali.

ARTICOLO 12

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti con le domande ai sensi del presente Avviso, saranno trattati nel rispetto della normativa del Regolamento Europeo 2016/679 e del D. Lgs 196/2003 e saranno utilizzati per il tempo necessario del procedimento e per le sole finalità per la sola finalità relative alla domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2021, da erogare nell'anno 2022. I dati saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.

ARTICOLO 13

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si fa riferimento alla Legge 431/98, alla Delibera della Giunta Regionale Toscana 988/2021 e alla Legge Regionale Toscana 2/2019.

La Responsabile del Servizio Sociale
Tatiana Frullani